



## Raccolta della giurisprudenza

### Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 27 marzo 2023 – Belgische Staat

(causa C-34/22)<sup>1</sup>

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sui redditi – Esenzione fiscale riservata agli interessi versati dalle banche che soddisfano determinati requisiti di legge – Discriminazione indiretta – Istituti di credito stabiliti in Belgio e istituti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo»

1. *Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura*

(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99)

(v. punti 20, 23, 24)

2. *Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – Disposizioni del Trattato – Esame di un provvedimento nazionale che si ricollega a queste due libertà fondamentali – Criteri di determinazione delle norme applicabili*

(Art. 56 e 63 TFUE)

(v. punto 25)

3. *Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa tributaria – Misura applicabile indistintamente a tutti i servizi – Normativa nazionale che riserva un’esenzione fiscale applicabile ai redditi da depositi a risparmio presso fornitori di servizi bancari che soddisfino condizioni proprie unicamente del mercato nazionale – Inammissibilità*

(Art. 56 TFUE; accordo SEE, art. 36)

(v. punti 29-41 e dispositivo)

4. *Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Questioni sollevate senza precisazioni sufficienti sul contesto normativo nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità manifesta*

<sup>1</sup> GU C 213 del 30.5.2022.

*[Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 53, § 2, e 94, b) e c)]*  
*(v. punti 43-45)*

## **Dispositivo**

L'articolo 56 TFUE e l'articolo 36 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che istituisce un regime di esenzione fiscale che, pur essendo applicabile indistintamente ai redditi derivanti dai depositi a risparmio detenuti presso istituti di credito nazionali e stranieri, subordina l'esenzione dei redditi derivanti da depositi di risparmio detenuti presso istituti di credito stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo al soddisfacimento di requisiti che devono essere analoghi a quelli previsti da tale normativa nazionale, i quali sono di fatto specifici del mercato nazionale.